



TRIBUNALE DI VASTO

Verbale del procedimento n. xxx/2021 R.G.

Oggi 11 maggio 2022, davanti al Giudice del Lavoro, dott.ssa XXXXXX, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. XXXXXXX, alle ore 12.20 nessuno è comparso per il Ministero dell'Istruzione.

L'avv. XXXXXX discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.

Il Giudice del Lavoro

Si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice
dott.ssa XXXXXX

Il Giudice del Lavoro

All'esito della Camera di Consiglio trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, allegata al presente verbale di udienza.

Il Giudice
dott.ssa XXXXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa XXXXX XXXX, all'udienza dell'11.05.2022 ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. XXX del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 vertente

TRA

XXXX XXXXXX,

elettivamente domiciliata in XXXX, via XXX n. X, presso lo studio dell'avv. XXXXX
XXXXXX, che la rappresenta e difende come da procura in atti

ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Vasto, via Conti Ricci n. 25, presso l'I.T.S.E.T. "F. Palizzi",
rappresentato e difeso *ex art. 417 bis c.p.c.* dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Nicoletta Del Re

resistente

FATTO E DIRITTO

XXXXXX XXXXX è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, in
servizio quale personale A.T.A. (collaboratori scolastici) presso XXXXX. "XXXXXX" di
Vasto. Prima dell'assunzione a tempo indeterminato ha prestato servizio (non di ruolo) alle
dipendenze del Ministero dell'Istruzione con plurimi contratti a tempo determinato e, al
momento della ricostruzione della propria carriera, il Ministero convenuto ha fatto



applicazione delle disposizioni previste in materia dall'art. 569, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dal CCNL di comparto.

In particolare, la ricostruzione della carriera della ricorrente è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici.

Ritenuto che detta limitazione fosse in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare il Ministero dell'Istruzione alla ricostruzione della propria carriera, tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, il quale ha ribadito la correttezza del proprio operato, in linea con le disposizioni di legge.

All'udienza odierna la causa, documentalmente istruita, è stata discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica.

La domanda è fondata.

Ai sensi dell'art. 569, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 *“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici...”*.

La citata disposizione, destinata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) reca una regolamentazione differente da quella riguardante i docenti, per i quali opera la *fictio iuris* prevista dal combinato disposto degli artt. 489, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 11, comma 14, L. 3 maggio 1999, n. 124.

In forza delle citate disposizioni, infatti, lo svolgimento di un servizio, da parte del personale docente, per un numero di giorni pari o superiori a 180 nel corso dell'anno scolastico, ovvero di quello prestato ininterrottamente dall'1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale, equivale in termini giuridici a un intero anno scolastico.



L'art. art. 485, comma 1, D.Lgs. n. 297/1994, che regola la ricostruzione di carriera del personale docente, così recita: *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”*.

Richiamata la normativa nazionale, si osserva che la questione giuridica relativa alla domanda proposta è stata recentemente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 28/11/2019, n. 31150, il cui contenuto, pienamente condiviso dal Tribunale, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

“6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".

Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengono l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio [...].



8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).

Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servicios Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).

8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:

a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);



b) *il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);*

c) *le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);*

d) *a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);*

e) *la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).*



9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Motter, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".

E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).

Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".

Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il Ministero ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita



dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.

10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovare della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".

Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".

Nel caso di specie, in assenza di qualunque allegazione sul punto da parte del Ministero resistente, non vi è ragione di dubitare che le mansioni e le attività espletate dalla parte ricorrente durante il servizio preruolo siano del tutto equipollenti e sovrapponibili a quelle svolte dal personale amministrativo di ruolo.

La professionalità del personale ATA, del resto, a differenza di quanto accade per il personale docente, non risulta così intensamente influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.



Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostruzione giuridica ed economica della propria carriera, con il computo, per intero e senza limitazioni, di tutto il periodo preruolo prestato a tempo determinato alle dipendenze del M.I..

A tal riguardo, deve farsi riferimento all'importo risultante dai conteggi depositati dalla resistente, non contestati dal Ministero resistente.

Di conseguenza il Ministero convenuto va condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.032,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo.

Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, costituitosi in giudizio oltre il termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c., con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale quella in esame.

La non particolare complessità della questione trattata e il rilievo che la presente causa non ha richiesto l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, in quanto documentale, rendono opportuna la liquidazione delle spese legali secondo gli importi minimi di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018.

P.Q.M.

Dichiara il diritto della ricorrente, ai fini dell'anzianità di servizio, a vedersi riconosciuto integralmente il periodo preruolo prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione;

condanna il Ministero resistente a riconoscere integralmente detto servizio, nonché a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive, quantificate in € 1.032,99, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;

condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.359,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa, IVA (se dovuta) e rimborso per il contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Manuela Pirolozzi, dichiaratasi antistatario.

Vasto, 11 maggio 2022

Il Giudice



Sentenza n. 55/2022 pubbl. il 11/05/2022
RG n. 357/2021

dott.ssa Silvia Lubrano

